

Circolare N.10/2019 del 16 ottobre 2019

“La Fatturazione Elettronica negli Enti Sportivi Dilettantistici: Casi di Studio”

Premessa

L'introduzione della Fatturazione Elettronica, obbligatoria per le operazioni tra privati a partire dal primo gennaio 2019, ha notevolmente impattato sulla gestione dei Sodalizi Sportivi Dilettantistici, i quali hanno dovuto adeguarsi alla normativa de quo attraverso i diversi canali messi a disposizione tanto dall'Amministrazione Finanziaria quanto da Case Software private.

Questo nuovo adempimento, tuttavia, non ha colpito in maniera identica gli Enti Sportivi, i quali hanno obblighi differenziati a seconda della loro qualificazione tributaria ovvero:

- Enti Sportivi Dilettantistici con solo codice fiscale;
- Enti Sportivi Dilettantistici con partita IVA suddivisi a loro volta in:
 - Enti aderenti al regime 398 con fatturato dell'esercizio precedente di ammontare inferiore ai 65.000 euro
 - Enti aderenti al regime 398 con fatturato dell'esercizio precedente di ammontare superiore ai 65.000 euro
 - Enti Sportivi Dilettantistici in regime ordinario

Scopo della presente circolare è riepilogare, con una tabella, i diversi adempimenti ed obblighi, soprattutto per quanto attiene alle attività di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche, vera novità rispetto alla precedente gestione della fatturazione elettronica a favore della sola PA.

1) La fatturazione elettronica: casi di studio

Caso	Acquisizione Documento	Conservazione Sostitutiva	Motivazione
Ente Sportivo Dilettantistico con solo codice fiscale	Ricezione Cartacea della fattura. Al fornitore bisognerà dare, quale codice SDI, il valore "XXXXXXXX". È opzionale ma non obbligatoria la ricezione tramite PEC o codice SDI. Le stesse sono altresì presenti sul portale fatture e corrispettivi dell'ente, previa adesione, entro il 31.10 al servizio di consultazione. Questa adesione, tuttavia non è obbligatoria	Cartacea. È opzionale ma non obbligatoria la conservazione sostitutiva	L'Ente Sportivo Dilettantistico titolare di solo codice fiscale è assimilato alla persona fisica/consumatore finale pertanto non è soggetto agli obblighi connessi alla fatturazione elettronica.
Ente Sportivo Dilettantistico titolare di partita IVA con regime 398 con fatturato esercizio precedente inferiore a 65.000 euro	ATTIVITA' ISTITUZIONALE Ricezione Cartacea delle fatture passive. Al fornitore bisognerà dare, quale codice SDI, il valore "XXXXXXXX". È opzionale ma non obbligatoria la ricezione tramite PEC o codice SDI. Le stesse sono altresì presenti sul portale fatture e	ATTIVITA' ISTITUZIONALE Cartacea. È opzionale ma non obbligatoria la conservazione sostitutiva ATTIVITA' COMMERCIALE Cartacea. L'obbligo di conservazione	Il comma 1 dell'articolo 10 del DL 119/18 ha incluso, tra i soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica gli Enti Sportivi Dilettantistici in regime 398/91 che abbiano conseguito un fattura, nell'esercizio precedente,

	<p>corrispettivi dell'ente, previa adesione, entro il 31.10 al servizio di consultazione. Questa adesione, tuttavia non è obbligatoria. <u>NB: bisogna prestare attenzione all'inserimento, da parte del fornitore del solo codice fiscale e non della partita IVA dell'Ente</u></p> <p>ATTIVITA' COMMERCIALE</p> <p>Emissione Cartacea della fattura. E' ammessa tuttavia l'utilizzo opzionale del sistema di fatturazione elettronica nei termini e modi previsti dalla legge</p>	<p>sostitutiva scatta SOLO in caso di emissione di fattura elettronica</p>	<p>inferiore ai 65000. Questo provvedimento, ad oggi valido solo per il 2019, non vieta alle ASD di avvalersi comune del sistema di Fatturazione Elettronica, utilizzando il tipo documento TD01 ed esponendo l'IVA al 22%</p>
<p>Ente Sportivo Dilettantistico titolare di partita IVA con regime 398 con fatturato esercizio precedente superiore a 65.000 euro</p>	<p>ATTIVITA' ISTITUZIONALE</p> <p>Ricezione Cartacea della fattura. Al fornitore bisognerà dare, quale codice SDI, il valore "XXXXXXX". È opzionale ma non obbligatoria la ricezione tramite PEC o codice SDI. Le stesse sono altresì presenti sul portale fatture e</p>	<p>ATTIVITA' ISTITUZIONALE</p> <p>Cartacea. È opzionale ma non obbligatoria la conservazione sostitutiva</p> <p>ATTIVITA' COMMERCIALE</p> <p>Cartacea. L'obbligo di conservazione sostitutiva scatta</p>	<p>Questa disposizione è contenuta nel richiamato comma 1 dell'articolo 10 del DL 119/18. Questo provvedimento, ad oggi valido solo per il 2019, non vieta alle ASD di avvalersi comune del sistema di Fatturazione Elettronica, utilizzando il tipo</p>

	<p>corrispettivi dell'ente, previa adesione, entro il 31.10 al servizio di consultazione. Questa adesione, tuttavia non è obbligatoria. NB: <u>bisogna prestare attenzione all'inserimento, da parte del fornitore del solo codice fiscale e non della partita IVA dell'Ente</u></p> <p>ATTIVITA' COMMERCIALE</p> <p>Emissione della fattura da parte del cessionario/committente. E' ammessa tuttavia l'utilizzo opzionale del sistema di fatturazione elettronica nei termini e modi previsti dalla legge</p>	<p>SOLO in caso di emissione di fattura elettronica</p>	<p>documento TD01 ed esponendo l'IVA al 22%</p>
<p>Enti Sportivi Dilettantisti in regime ordinario</p>	<p>Applicazione ordinaria delle regole di emissione e ricezione delle Fatture Elettroniche</p>	<p>Applicazione ordinaria delle regole di conservazione sostitutiva delle Fatture Elettroniche</p>	<p>Queste regole valgono anche in caso di esercizio contemporaneo di attività commerciali ammesse al beneficio ex legge 398/91 e attività commerciali ordinarie, individuate secondo quanto prescritto</p>

			dalla Circolare 18/E del 01/08/2018.
--	--	--	---

2) Conclusioni

Obiettivo della presente circolare è quello di fornire, con dei casi di studio, un'analisi il più completa possibile dell'istituto della fatturazione elettronica da applicarsi a favore degli Enti Sportivi Dilettantistici alla luce delle recenti interpretazioni contenute, in ultimo, nella FAQ n.67 del 19 luglio 2019 dell'Agenzia delle Entrate.

Particolarmente rilevante è, a parere di chi scrive, l'ultimo case study presentato. Infatti in caso di gestione di esercizi commerciali da parte dei Sodalizi Sportivi Dilettantistici, bisognerà verificare se gli stessi possano o meno essere considerate attività connesse agli scopi istituzionali.

Questo in quanto, l'eventuale inclusione di tali attività come attività aderenti agli scopi istituzionali dell'Ente, ha riflessi in termini di acquisizione e successiva conservazione delle fatture elettroniche accompagnatorie all'acquisto dei beni.

Riferimenti normativi:

- Faq n.67 Agenzia delle Entrate del 19 luglio 2019.
- Articolo 10 D.L. 119/18
-

Circolare 10/19 redatta a cura

Centro Studi AICAS

16 ottobre 2019